

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Ordinanza n.

536/2018

Venezia,

Prot. n. 2018/

7/9/2018
430543

OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 - Divieto temporaneo di caccia sul fondo denominato "Bosco Zaher" a Favaro Veneto

IL SINDACO

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 180/2003 è stata costituita l'Istituzione "Bosco di Mestre" con la finalità di gestire le aree a bosco e la trasformazione delle stesse in bosco aperto all'uso pubblico;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 141 del 15 ottobre 2007 è stato approvato il "Regolamento per l'utilizzo e la tutela del Bosco di Mestre", che tra l'altro definisce le aree aperte al pubblico;
- il Consiglio Comunale di Venezia con propria deliberazione n.109 del 22 settembre 2008 ha provveduto alla costituzione di una Istituzione ai sensi degli artt. 113 e 114 T.U. 267/2000 denominata Istituzione "Bosco e Grandi Parchi" ed ha stabilito che la stessa subentrasse in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni "Bosco di Mestre" e "Il Parco", sciolte con il medesimo atto;

Premesso inoltre che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 207 del 20 dicembre 2002 il Comune di Venezia ha acquisito dalla Fondazione Querini Stampalia di Venezia l'usufrutto trentennale di un'area di 200 ettari sita tra Favaro e Dese, con atto stipulato in data 23 aprile 2003 repertorio n. 16439;
- con verbale prot. n. 352421/2006 il Comune di Venezia - Direzione Patrimonio ha consegnato all'Istituzione "Il Bosco di Mestre" il fondo in oggetto;
- il Bosco Zaher è stato aperto al pubblico con deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi n. 16 del 3 settembre 2010;
- le aree dei fondi del Bosco di Mestre confinanti ad ovest con il "Bosco Zaher", sono inserite nel Piano Faunistico Venatorio come aree sottratte all'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'art.15, commi da 3 a 6 della Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 e dell'art. 21 della legge regionale 5 gennaio 2007, con D.G.R. n. 2379 del 31 luglio 2007;
- in data 24 settembre 2010 è stato sottoscritto un Documento di intesa tra Comune di Venezia, Istituzione Bosco e Grandi Parchi, Provincia di Venezia ed Ambito Territoriale di Caccia VE n. 3 nel quale si prevede che il divieto di caccia nelle aree del Bosco Zaher venga periodicamente reiterato con ordinanza sindacale finché l'area non sarà inserita nel prossimo Piano Faunistico Venatorio;



IL SINDACO

Dato atto che:

- con legge regionale n. 1/2007 è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale con periodo di vigenza 2007-2012, la cui validità è stata rideterminata, da ultimo, con Legge Regionale n. 4/2018 al 10 febbraio 2019;
- con D.G.R. n. 804 del 8 giugno 2018 la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2018/2019 ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

Considerato che:

- all'interno del suddetto fondo avviene un'intensa frequentazione pubblica, in quanto l'area è abitualmente frequentata da cittadini che svolgono attività fisica come la corsa e la marcia o che semplicemente passeggiano all'ombra degli alberi nonché viene svolta una rilevante attività didattica e scientifica sulla biodiversità indirizzata ai giovani frequentatori delle scuole di ogni ordine e grado, che vede la presenza di alcune migliaia di ragazzi nel corso dell'anno;
- all'interno dell'area del Bosco Zaher, in prossimità del monumento a Zaher è stata individuato il luogo ove avvengono, secondo le vigenti disposizioni di legge, le cerimonie della dispersione in natura delle ceneri dei cittadini defunti;
- sarebbe opportuno trasformare l'area boschiva in un fondo chiuso ma allo stato, stante la considerevole estensione della superficie interessata, l'Istituzione Bosco e Grandi Parchi non è in grado per carenza di adeguate risorse alla recinzione dell'intero perimetro e alla conseguente accessibilità controllata interventi necessari al fine di trasformare l'area boschiva in un fondo chiuso risolvendo così definitivamente la questione;

Ritenuto, pertanto, che l'attività venatoria e la presenza di cacciatori all'interno del suddetto Bosco Zaher non sia compatibile con la fruizione pubblica dell'area da parte di visitatori, metta in pericolo gli insediamenti dei volatili e dei piccoli mammiferi presenti e conseguentemente la biodiversità di quel territorio nonché impedisca lo svolgimento con la dovuta tranquillità e il necessario raccoglimento delle cerimonie della dispersione in natura delle ceneri dei cittadini defunti;

Visto l'articolo 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, che in materia di attribuzioni del Sindaco quale rappresentante della comunità, prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute pubblica, il degrado del territorio e l'ambiente;

Ritenuto, quindi, di interdire nel "Bosco Zaher" l'attività venatoria e l'addestramento e allenamento dei cani da caccia in quanto costituisce pericolo per i frequentatori dell'area, impedisce lo svolgimento con la dovuta tranquillità e il necessario raccoglimento delle cerimonie della dispersione in natura delle ceneri dei cittadini defunti nonché mette in pericolo l'insediamento dei volatili e dei piccoli mammiferi all'interno e, conseguentemente l'equilibrio ambientale e la biodiversità esistente;

ORDINA



IL SINDACO

1. È vietata l'attività venatoria della caccia e dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nell'area del "Bosco Zaher, come meglio identificata dall'allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
2. Il divieto di cui al punto 1 entra in vigore alle ore 00.01 dell'8 settembre 2018 e fino alle ore 24.00 del 10 febbraio 2019.

DISPONE

- ❖ che il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza, a:
 - Questura di Venezia
 - Comando Provinciale dei Carabinieri Venezia
 - Gruppo Carabinieri Forestali di Venezia
 - Polizia Provinciale di Venezia
 - Corpo Polizia Locale di Venezia
 - Comando Guardia di Finanza
 - Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
 - Città Metropolitana - Ufficio Caccia
 - Ambito Territorio di Caccia n. 3
- ❖ che il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché nel sito internet del Comune di Venezia.

3

AVVISA

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 2/07/2010 n. 104, oppure, in alternativa, tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Luigi Brugnarò

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Gr.Uff. Dott. Marco Agostini – Direttore Istituzione dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi – marco.agostini@comune.venezia.it


RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Dott. Alessio Boato – Responsabile Servizio Tecnico e Amministrativo dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi – alessio.boato@comune.venezia.it

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Comune di Venezia



Tavola allegata all'Ordinanza n°



 Area di divieto caccia